



Associazione
Italiana
Vigilanza

All. 1

Roma, 18 Gennaio 2007

Circolare n. 2/2007

A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI LORO SEDI

Prot. 4/2007
Sez. II/1

LA RIFORMA DEL T.F.R.

La riforma della previdenza complementare è stata anticipata di un anno e dunque il decreto è entrato in vigore dal 1 Gennaio 2007.

Il lavoratore ai sensi di questa nuova normativa potrà decidere di mantenere il T.F.R. in azienda incassandolo alla risoluzione del rapporto di lavoro oppure investire in una pensione di scorta a quella pubblica attraverso un fondo pensione. La riforma comunque si riferisce alle quote di T.F.R. maturate dal 1 Gennaio 2007 e non va a toccare ciò che è maturato nel periodo precedente il 31 Dicembre 2006 che continua invece ad essere gestito dal datore di lavoro secondo le attuali regole. E' basata su un meccanismo di devoluzione automatica del trattamento di fine rapporto ai fondi di previdenza complementare tramite il cosiddetto "silenzio-assenso".

La scelta di conferire il T.F.R. a una forma pensionistica complementare non è revocabile, mentre è revocabile in qualunque momento la scelta di non conferirlo.





Entro il 30 Giugno 2007 i lavoratori dovranno fare la loro scelta comunicandola all'azienda tramite un modulo che viene allegato alla busta paga di Gennaio.

Il datore di lavoro è obbligato ad informare il lavoratore dipendente delle diverse scelte disponibili. Inoltre 30 giorni prima della scadenza dei sei mesi (entro il 31 Maggio 2007) deve informare il dipendente che non abbia ancora espresso la sua volontà in quale forma di previdenza complementare confluirà il T.F.R. maturando dal 1 Luglio 2007.

Se il dipendente non esprime alcuna volontà alla scadenza dei sei mesi il T.F.R. maturando verrà automaticamente conferito al Fondo Pensione Negoziale o di Categoria (istituito dai Sindacati e dalle Associazioni dei Datori di lavoro) previsto dal C.C.N.L. del settore.

Se non è previsto alcun fondo pensione collettivo, il T.F.R. confluirà in un Fondo Pensione Complementare istituito e gestito dall'I.N.P.S.

In alternativa il dipendente potrà esprimere in modo esplicito al datore di lavoro la sua volontà (in forma scritta). In questo caso il T.F.R. maturando potrà essere lasciato in Azienda oppure essere destinato alla forma previdenziale che il dipendente riterrà più adatta alle sue esigenze: Piano Individuale di Previdenza, Fondo Pensione Aperto (istituiti da Compagnie di assicurazioni, Banche..) o Fondo Pensione Negoziale.

La scelta di lasciare il T.F.R. in azienda, materialmente avverrà solo per le imprese con meno di 50 dipendenti, in quanto per le imprese con più di 50 dipendenti il 100% delle somme accantonate (come anche quelle relative a dipendenti che non hanno effettuato alcuna scelta entro il 30 Giugno 2007 e, nel loro settore non esiste un fondo di previdenza complementare contrattuale) saranno trasferite al Fondo per





l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto istituito presso l'I.N.P.S. -Pertanto se il dipendente di un'azienda con più di 50 dipendenti decidesse di mantenere il T.F.R. in azienda, il datore di lavoro dovrà comunque versare la quota maturata dal 1 Gennaio 2007.

Se nel corso dell'anno l'azienda supera o scende al di sotto dei 50 dipendenti si opererà in base alla media annuale dei lavoratori.

L'adesione ai fondi aperti o ai piani pensionistici individuali presenti sul mercato è vincolata all'autorizzazione o approvazione che i suddetti devono ricevere da parte della COVIP. Il versamento del T.F.R. e dei contributi a queste forme pensionistiche complementari dovrà essere effettuata dal 1 Luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1 Gennaio 2007 e il 30 Giugno 2007.

Nel caso in cui la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto, entro il 30 Giugno 2007 l'autorizzazione o l'approvazione da parte della COVIP gli aderenti possono trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche nel caso in cui il soggetto non possa far valere il periodo minimo di partecipazione al fondo di 2 anni.

Nel caso in cui il lavoratore ha più lavori part-time può aderire a ciascuna forma pensionistica collettiva prevista dai contratti di lavoro, ma deve valutarne costi-benefici.

Il lavoratore già occupato alla data del 28 Aprile 1993 e non ancora iscritto a una forma di previdenza complementare può decidere di conferire totalmente (o nella misura prevista dal contratto collettivo, o nella misura minima del 50%) il proprio T.F.R. al fondo pensionistico negoziale o a una forma pensionistica individuale oppure di lasciarlo in azienda se ha meno di 49 dipendenti altrimenti viene versato all'I.N.P.S.





TASSAZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari e il riscatto erogato prima del pensionamento per la perdita dei requisiti di partecipazione oltre che l'anticipazione per far fronte a spese sanitarie, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta della misura del 15%. Dopo il quindicesimo anno tale aliquota si riduce di anno in anno della misura dello 0,3%, la riduzione massima è del 6%.

Il riscatto invece viene assoggettato ad una ritenuta del 23% della parte imponibile (cioè sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione) se esso è stato erogato prima del pensionamento per motivi diversi dalla perdita dei requisiti.

L'anticipazione richiesta per far fronte all'acquisto della prima casa e per motivi diversi, viene tassata tramite una ritenuta del 23% sulla sola parte imponibile.



Fac-simile di informativa per i dipendenti in forza al 31 Dicembre 2006

AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA'

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 8 COMMA 8 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 252/2005 PER IL TRASFERIMENTO DEL T.F.R.**

La presente informativa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti della nostra azienda, esclusi quelli che al 31 Dicembre 2006 hanno già aderito ad una forma di previdenza complementare e alla stessa versano il 100% del T.F.R..

Sono invece compresi tra i destinatari anche i lavoratori che, sebbene iscritti ad un fondo pensione complementare alla data del 31 Dicembre 2006, a tale data non trasferiscano il T.F.R. al fondo ovvero ne trasferiscano solo una quota.

Finalità di questa comunicazione è quella di informarVi, ai sensi dell'articolo n. 8 comma 8 del decreto legislativo n. 252/2005, della future possibili destinazioni del T.F.R. maturando dal 1° Gennaio 2007 (in quanto quello accantonato fino al 31 Dicembre 2006 continuerà ad essere gestito, come prima, all'interno dell'azienda).

L'articolo n. 8 comma 7 del decreto legislativo n. 252/2005 ha infatti introdotto per tutti i dipendenti **l'obbligo di esprimere**, nel periodo compreso tra il 1° Gennaio e il 30 Giugno 2007, **la propria volontà in merito alla destinazione del T.F.R..**

Vi ricordiamo che il decreto legislativo n. 252/2005 ha previsto che nella comunicazione formale il dipendente debba optare alternativamente (**modalità esplicita**):

- **per la conservazione del T.F.R. in azienda** (scelta che potrà essere revocata, in favore dell'altra). Si precisa altresì che, avendo la nostra azienda più di 49 dipendenti, la Finanziaria 2007 ha previsto che, qualora optiate per la conservazione del T.F.R. in azienda lo stesso sarà automaticamente trasferito presso l'apposito fondo per l'erogazione del T.F.R. costituito presso l'I.N.P.S..
- **per il trasferimento ad una forma pensionistica complementare.**

Costituiscono forme di previdenza complementare a cui è possibile scegliere di destinare il T.F.R. le seguenti:

- fondi pensioni chiusi o negoziali, che nel caso della nostra Società è rappresentato da Marco Polo Fondo Pensione, in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. per gli Istituti di vigilanza privata applicato
- fondi pensioni aperti, costituiti presso le banche, le società assicurative, le società di gestione del risparmio, eccetera
- contratti di assicurazioni sulla vita con finalità previdenziale, stipulati con compagnie di assicurazione.

Vi precisiamo altresì che l'omessa comunicazione entro il termine del 30 Giugno 2007, comporterà le conseguenze descritte le conseguenze descritte dall'art 8. comma 7 lett. b) del decreto legislativo n. 252/2005, cioè l'automatico trasferimento del T.F.R. a *Marco Polo Fondo Pensione*. **(modalità tacita)**

Dal punto di vista operativo vi segnaliamo che la comunicazione dovrà essere effettuata in modo formale, cioè per iscritto.

A tale fine vi alleghiamo i fac-simile di comunicazione, tra i quali dovrete scegliere quello idoneo al Vostro caso, compilarlo e poi riconsegnarlo all'Ufficio delle Risorse Umane entro e non oltre il prossimo 30 Giugno.

La Società

Data

Fac-simile di domanda per chi ha avuto la prima assunzione prima del 29/04/93, ma alla data del 31 Dicembre 2006 non è ancora iscritto ad alcuna forma di previdenza complementare.

Domanda conferimento T.F.R. maturando dall'1 Gennaio 2007 ai sensi dell'articolo n. 8 comma 7 decreto legislativo n. n. 252/2005

Spettabile Società_____

Ufficio Risorse Umane

La/Il sottoscritta/o _____, nata/o a _____, il
_____, n. di matricola _____

con primo rapporto di lavoro avvenuto prima della data del 29 Aprile 1993, ma non ancora iscritto alla data del 31 Dicembre 2006 ad una forma pensionistica complementare, dichiara:

- di voler mantenere il T.F.R. in azienda;
- di aderire al fondo di previdenza complementare_____ conferendo il T.F.R. maturando nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del T.F.R., nella misura non inferiore al 50 per cento.

Firma

Data

Fac-simile di domanda per chi ha avuto la prima assunzione dopo il 28/04/93 e non risulta iscritto ad alcuna forma pensionistica complementare alla data del 31 dicembre 2006.

Domanda conferimento T.F.R. maturando dall'1 Gennaio 2007 ai sensi dell'articolo n. 8 comma 7 decreto legislativo n. 252/2005

Spettabile Azienda _____

Ufficio Risorse Umane

La/Il sottoscritta/o _____, nata/o a _____, il _____, n. di matricola _____, con primo rapporto di lavoro avvenuto successivamente alla data del 29 Aprile 1993, dichiara:

- di voler mantenere il TFR maturando in azienda
- di aderire alla forma pensionistica integrativa _____ alla quale conferire il TFR maturando.

Firma

Data



Associazione
Italiana
Vigilanza

Via Sistina 23
I - 00187 Roma

Tel. 06 42012400
Fax 06 42012406

info@assiv.it
www.assiv.it

ALLEGATO Art. 28 – CCNL VIGILANZA PRIVATA Previdenza Integrativa

Le Parti stipulanti, in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs n.124 del 21 Aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari e non, al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, convengono di attivare la Previdenza Integrativa del settore Vigilanza.

La P.I. deve avere lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati, nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso.

L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con Contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con Contratto di apprendistato, classificati in uno dei livelli di cui al CCNL della Vigilanza, nonché quelli appartenenti alla categoria Quadri.

Le parti concordano le seguenti entità di contribuzione per ogni lavoratore aderente:

- una quota di pertinenza dell'impresa nella misura dello 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR;
- una quota di pertinenza del lavoratore nella misura dello 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR;
- una quota di TFR maturato nell'anno nella misura del 50% dello stesso, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori di prima occupazione successivamente al 28 Aprile 1993.

Per quanto concerne la "quota di iscrizione" al Fondo e la "quota di adesione" al medesimo, si fa riferimento a quanto disposto in materia dagli Statuti e dai regolamenti dei fondi pensione di riferimento così come indicati nella dichiarazione a verbale del presente articolo.

L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell'adesione del lavoratore ai Fondi di competenza previsti dal presente articolo.

Il lavoratore potrà versare al singolo Fondo ulteriori quote individuali, anche derivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in virtù di contrattazione di II livello.

I Fondi pensione indicati nella dichiarazione a verbale del presente articolo rappresentano la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore e, pertanto, le Parti s'impegnano a collaborare per la massima



Aderente alla CONFINDUSTRIA



Associazione
Italiana
Vigilanza

Via Sistina 23
I - 00187 Roma

Tel. 06 42012400
Fax 06 42012406

info@assiv.it
www.assiv.it

diffusione della Previdenza Integrativa, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore.

Possono divenire soci dei Fondi gli Istituti ed i lavoratori dipendenti del settore Vigilanza Privata già iscritti a Fondi o Casse aziendali preesistenti alla data del 1° Gennaio 2006, a condizione che un nuovo accordo sindacale tra Istituti e U.G.L. ne stabilisca la confluenza del Fondo aziendale nel Fondo scelto e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio d'Amministrazione del Fondo scelto;

Le parti individuano la funzione di sportello della Previdenza Integrativa della Vigilanza Privata negli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali, che assumono il ruolo di supporto alle attività dei Fondi e d'informazione ai lavoratori.



Aderente alla CONFINDUSTRIA